

**OGGETTO: Art. 1, commi 611-614, Legge 190/2014. Razionalizzazione delle partecipazioni societarie.
– Suppressione delle società Gea Patrimonio S.r.l. e Geofor Patrimonio S.p.A..**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione del C.C. n. 80 del 22.12.2010 fu effettuata la ricognizione dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni societarie dell'Ente, ai sensi dell'art. 3, commi 27-29, della Legge 244/2007;
- nell'ambito di detta ricognizione furono rilevati i presupposti per il mantenimento delle partecipazioni in Gea Patrimonio S.r.l. e in Geofor Patrimonio S.p.A., entrambe società a capitale interamente pubblico locale detentrici di dotazioni patrimoniali strumentali al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- la medesima deliberazione consiliare aveva considerato, quale misura di razionalizzazione, la fusione per incorporazione di Gea Patrimonio S.r.l. in Geofor Patrimonio S.p.A.;

RICORDATO che:

- l'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che *“Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici [...], salvo quanto stabilito dal comma 13”*;
- il comma 13 dell'articolo citato aggiunge che *“Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.”*;

RICHIAMATA la Deliberazione del C.C. n. 56 del 29.10.2013 (*“Linee di indirizzo per la dismissione delle partecipazioni non strategiche e per la razionalizzazione del sistema delle società partecipate”*) che, fra l'altro, recita:

- *“Le norme comunitarie e nazionali, la tutela della concorrenza, il contesto generale di finanza pubblica, i principi di economicità e di efficacia impongono il completamento del processo di revisione del sistema delle partecipazioni locali. Tale revisione ha come esito potenziale la dismissione delle partecipazioni non aventi i requisiti legali per il mantenimento o non strategiche in relazione alle finalità istituzionali dell'Ente [...]”*;
- *“Tale processo è parte essenziale delle politiche di bilancio dell'Ente in quanto necessario ad assicurare sia il contenimento dei costi dei servizi – e, conseguentemente, della pressione fiscale –, che il reperimento di risorse straordinarie da destinare al finanziamento dei programmi di investimento che interesseranno il territorio nei prossimi anni.”*;

VISTO l'art. 1, commi 611-614, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in materia di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute da pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO, in particolare, della previsione del comma 611 del citato articolo, secondo cui:

“[...] al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”*

VISTO il “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute”, approvato dal Sindaco con Decisione n. 22 del 31.03.2015, ai sensi dell’art. 1, comma 612, della Legge 190/2014;

VISTO infine l’art. 18 della Legge 124/2015 che, nell’ambito dei principi definiti per il riordino della disciplina materia delle partecipazioni pubbliche locali, individua il “*rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell’entità e del numero delle partecipazioni e l’incentivazione dei processi di aggregazione [...]*”;

CONSIDERATO che Gea Patrimonio S.r.l. e Geofor Patrimonio S.p.A. non hanno dipendenti e che hanno lo stesso oggetto sociale;

PRESO ATTO che risulta necessario procedere alla soppressione di Gea Patrimonio S.r.l. e di Geofor Patrimonio S.p.A. in attuazione delle misure di razionalizzazione previste dall’art. 1, comma 611, della Legge 190/2014, secondo quanto meglio esplicitato nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RILEVATO che, in relazione ad entrambe le menzionate società, sussistono condizioni che rendono necessario procedere alla soppressione addivenendovi con modalità e tempi compatibili con i connessi aspetti di ordine economico e patrimoniale, ferma restando la proprietà pubblica delle dotazioni patrimoniali indispensabili al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle norme sull’ordinamento degli enti locali) secondo cui rientrano nella competenza dell’organo consiliare gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell’ente locale a società di capitali;

VISTO:

- l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende;
- l’allegato parere del Collegio dei Revisori, espresso con riferimento a quanto previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 3), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare;

DELIBERA

- 1) di dare atto che, in attuazione dell’art. 1, comma 611, della Legge 190/2014, occorre procedere alla soppressione delle società Gea Patrimonio S.r.l. e Geofor Patrimonio S.p.A.;
- 2) di stabilire che alla soppressione delle società medesime si proceda con le modalità descritte nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di autorizzare il Sindaco, la Giunta e i Dirigenti, per quanto di competenza, a porre in essere gli atti necessari e conseguenti allo scioglimento e liquidazione delle società sopra indicate;

- 4) di incaricare la Segreteria del Consiglio Comunale di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Finanze Provveditorato Aziende, alla Direzione Edilizia pubblica e Patrimonio, al Collegio dei Revisori dei conti nonché agli organi amministrativi di Gea Patrimonio S.r.l. e di Geofor Patrimonio S.p.A..



COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

☐

della Giunta Comunale

☒

del Consiglio Comunale

Art. 1, commi 611-614, Legge 190/2014. Razionalizzazione delle partecipazioni societarie. – Soppressione delle società Gea Patrimonio S.r.l. e Geofor Patrimonio S.p.A..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione:

☒

comporta

☐

non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Pisa, 22 settembre 2015

IL DIRIGENTE DELLA
DIREZIONE FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE
Dr. Claudio Sasseti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dell'art. 15 del Regolamento di contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n°

Prenotazione di impegno n°

Pisa, 22 settembre 2015

IL DIRIGENTE DELLA
DIREZIONE FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE
Dr. Claudio Sasseti

COMUNE DI PISA	
Protocollo Generale	
Direzione Finanze	
PROT.	68117
DATA	30 SET 2015



COMUNE DI PISA
Collegio dei Revisori dei conti

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:
**Art.1, commi 611-614, Legge 190/2014. Razionalizzazione delle partecipazioni societarie. -
Suppressione delle società Gea Patrimonio Srl e Geofor Patrimonio Spa.**

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto indicata escludendo il mandato a Sindaco, Giunta e Dirigenti alle eventuali fasi della fusione che dovrà essere sottoposta al Collegio ed agli organi competenti per le valutazioni conseguenti, stante la diversa composizione delle compagini sociali delle due società.

Pisa, 30 settembre 2015

PRESIDENTE
Reg. Fabio Vergamini

REVISORE
Dott. Franco dell'Innocenti

REVISORE
Reg. Alberto Matteucci